

braio 1891, n. 67, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e quello 5 febbraio 1891, n. 68, per il Corpo delle guardie di città, saranno con Decreto Reale modificati e coordinati alle disposizioni precedenti. »

Pongo a partito questo articolo 2.
(È approvato).

In principio della seduta pomeridiana si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge per soppressione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo in Sicilia.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Soppressione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo in Sicilia.

Si dia lettura del disegno di legge.

Suardo, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 310A).

Presidente. Onorevole ministro, accetta che la discussione si faccia sul testo proposto dalla Commissione?

Nicotera, ministro dell'interno. Sì.

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie Siciliane è disciolto. »

(È approvato).

« Art. 2. Al servizio, di cui quel corpo è incaricato, sarà sopperito coll'Arma dei Reali carabinieri, aumentando il personale della legione di Palermo con sufficiente numero di militari dell'Arma stessa. »

(È approvato).

« Art. 3. Nel bilancio passivo del Ministero dell'interno, sarà iscritta la somma di lire 455,000 da passarsi a quello della guerra come contributo per la spesa occorrente.

« A tale spesa sarà provveduto per il corrente esercizio sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'interno al capitolo 62 articolo 2. »

Qui la Commissione propone la soppressione del secondo paragrafo.

Onorevole ministro, accetta questa soppressione?

Nicotera, ministro dell'interno. Perché la Commissione vuole soppresso questo secondo paragrafo?

Indelli, relatore. Perché lo stanziamento voi già l'avete nel corrente esercizio. E la spesa è oggi ripartita tra i Comuni ed il Ministero dell'interno. Perciò questo secondo paragrafo è affatto superfluo.

Presidente. L'onorevole ministro accetta la soppressione?

Nicotera, ministro dell'interno. Pregherei la Commissione di non insistere nella sua proposta, e di lasciare questo articolo siccome fu proposto.

Indelli, relatore. Ma per noi è lo stesso.

Presidente. Dunque la Commissione consente nella preghiera dell'onorevole ministro di non sopprimere il secondo paragrafo?

Indelli, relatore. Sì.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 3, come è nel disegno di legge del Ministero.
(È approvato).

« Art. 4. Ai comandanti del soppresso Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo sono applicabili le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500 ».

(È approvato).

Art. 5. Ai graduati ed alle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, che non avessero raggiunto i 15 anni di servizio per aver titolo ad annuo assegno di pensione, sarà accordato a preferenza secondo i posti vacanti il passaggio nell'Arma dei Reali Carabinieri e nelle guardie di Città, quando ne facciano domanda e abbiano i requisiti di fisica idoneità e di buona condotta.

« Anche i graduati e guardie a cavallo, che avessero raggiunto i 15 anni di servizio, avranno la facoltà di prescegliere di concorrere ai posti vacanti nell'Arma dei Reali Carabinieri, avendo i requisiti necessari.

Levi. Domando di parlare. Vorrei domandare una spiegazione...

Nicotera, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Permetta, onorevole Levi. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Nicotera, ministro dell'interno. Prego la Commissione a consentire di sopprimere la facoltà per le guardie di pubblica sicurezza a ca-